

Proc. N. 1218-1 /2024 P.U.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XIV CIVILE

SENT. 746/24
Rep. 843/24
Liq. CONTR. 50/24

Nella persona dei seguenti magistrati:

Dott. Stefano Cardinali	Presidente
Dott. Vittorio Carlomagno	Giudice
Dott.ssa Barbara Perna	Giudice relatrice

Nel procedimento iscritto al n. 1218-1/2024 P.U. ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

Rita Leonardi, (cf. LNRRTI72H46L117S), predisposto con l'ausilio del dottor Alfredo Barbaranelli e l'assistenza della dottoressa Marzia Bortone, nominato gestore della Crisi da Sovraindebitamento in data 9 luglio 2024 dall'OCC dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma, con atto depositato il 10 luglio 2024 ed avente ad oggetto: liquidazione controllata del sovraindebitato.

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1.

Con ricorso depositato il 7 luglio 2024 e iscritto al n. 1218- 1/2024 P.U Rita Leonardi esponeva quanto segue. La debitrice ha presentato istanza presso l'OCC dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma, chiedendo la nomina di un



professionista abilitato ad esercitare le funzioni di Gestore della Crisi da Sovraindebitamento. Il suddetto OCC, ritenute sussistenti le condizioni per l'accesso al procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento, l'OCC accoglieva l'istanza e nominava la dottoressa Marzia Bortone, per lo svolgimento delle funzioni di Gestore della crisi, nomina regolarmente accettata. La ricorrente provvedeva quindi, con l'ausilio del proprio advisor e della dottoressa Bortone, a presentare la proposta di liquidazione controllata ex artt. 268 e segg. C.C.I.I. in oggetto.

La signora Leonardi afferma di trovarsi in una situazione di irreversibile sovraindebitamento tale da determinare una rilevante difficoltà ad adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni. Tale squilibrio trova nella improvvida scelta della ricorrente di affidarsi al proprio compagno nella gestione commerciale della propria attività di impresa, svolta prima in Narni e poi in Roma dal 24.01.2006 al 16.6.2011. Lo stato di sovraindebitamento ha avuto origine soprattutto dall'omesso pagamento di tributi, imposte e contributi, con conseguente accumulo di ingenti debiti fiscali e previdenziali. In ordine alla situazione patrimoniale il ricorrente riferiva quanto segue.

La Sig.ra Rita Leonardi non è proprietaria di alcune bene immobile come risulta dalle visure camerali, né di beni mobili registrati. I beni mobili presenti nella casa che detiene in affitto sono di modico valore. E' stata titolare di rapporti finanziari analiticamente ricostruiti in ricorso presso Intesa San Paolo, Credit Agricole, BNL, Cassa di Risparmi di Spoleto,

Con riferimento alla massa debitoria, a carico della ricorrente sussistono le seguenti posizioni debitorie - che hanno trovato convalida nella relazione di corredo ex art. 269 comma 2 CCII redatta dall'OCC all'esito dell'interpello dei creditori istituzionali e delle pertinenti verifiche - e circolarizzazione documentata dalle dichiarazioni allegate all'istanza:



- Debiti per contratto di locazioni per l'immobile sito in Roma via Marco Polo 24 euro 20.487,45 (che tuttavia la ricorrente assume prescritti)
- Debiti verso Agenzia delle Entrate Riscossione di Terni e di Roma per euro 385.693,80
- Credito Findomestic Banca euro 3738,00
- Mutuo ipotecario con Banca Intesa del 22.12.2008, residuo importo di euro 5.944,47
- Decreto Ingiuntivo per sfratto per morosità in relazione all'immobile condotto in locazione in Roma, Lungotevere Testaccio 20 per un totale di euro 12.759,12

E così per complessivi euro 411.441,39 al lordo delle spese OCC.

Attualmente il reddito medio mensile è pari ad euro 2.982,00

Il Gestore della Crisi ha quantificato le spese necessarie in euro 1.662,00

Dallo squilibrio tra la l'attivo patrimoniale e l'ammontare del passivo, emerge l'incapacità ad adempiere la debitoria e lo stato di irreversibile crisi da sovraindebitamento.

Sulla scorta di quanto sopra, il ricorrente ha, quindi, chiesto:

- l'ammissione alla procedura di liquidazione dei beni e di dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata ai sensi dell'art. 268 CCII;
- la nomina di un liquidatore dei beni;
- di adottare le pronunce ex art. 78 comma 2 lett. D) CCII, ordinare la trascrizione del decreto;
- di disporre che non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né possano essere acquisiti diritti di prelazione sui patrimoni oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

1.a.



Al ricorso è allegata la documentazione comprovante la situazione patrimoniale e debitoria dei ricorrenti oltre che *'relazione particolareggiata redatta ai sensi dell'art. 269 CCII'* a firma del *'gestore della crisi da sovraindebitamento'* dott. Marzia Bortone.

2.

Risultando, la residenza stabilita in Roma, via Matteo Boiardo 19 cioè, ai sensi dell'art. 27, comma 3 lett. B) CCII, radica la competenza di questo tribunale a decidere sul proposto ricorso.

Emerge, altresì, la condizione di sovraindebitamento dei ricorrenti nell'accezione tipica di cui all'art. 2 comma 1 nn. 3, 2 ed 1 CCII, tenuto conto, sulla scorta di quanto dedotto dalla signora Leonardi nel ricorso e convalidato dal *'gestore della crisi'* nella propria relazione, del forte squilibrio tra l'attivo patrimoniale e l'ammontare del passivo, come in detti adeguatamente riportato e compiutamente argomentato

La relazione redatta dal *'gestore della crisi da sovraindebitamento'* dottoressa Marzia Bortone, risulta sufficientemente esaustiva quanto alla ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del ricorrente e alla completezza e attendibilità della documentazione da questi resa disponibile e, da essa, risulta l'adempimento degli oneri informativi previsti dall'articolo 269 comma 3 CCII.

3.

Devono ritenersi, pertanto, sussistenti tutti i presupposti per la postulata dichiarazione di apertura della liquidazione controllata del patrimonio dei ricorrenti.

4.

Osserva, inoltre, il collegio che devono ritenersi impropri e non pertinenti i riferimenti che sia la relazione OCC che il ricorso, che ad essa si richiama, operano quanto agli importi traibili dalla liquidità di cui il ricorrente potrebbe disporre e che verrebbero messi a disposizione del ceto creditorio, atteso che elemento qualificante la struttura dell'istituto



della liquidazione controllata promossa dal debitore è la messa a disposizione, del liquidatore, del complessivo suo patrimonio, in essi inclusi i crediti futuri e per quel che concerne i proventi di attività di lavoro eventuali limitazioni possono essere stabilite solamente dal tribunale in relazione a quanto necessitante per il mantenimento proprio e del relativo nucleo familiare ex art. 268, comma 4), lett. b) CCII. Trattasi, tuttavia di indicazioni che, secondo il noto principio '*utile per inutile non vitiatur*' deve ritenersi non determinino invalidità degli atti cui accedono, tenuto conto della concomitanza di ulteriori risultanze che permettono, come detto, di procedere alle verifiche necessarie per lo scrutinio giudiziale.

Quanto, nello specifico, alla determinazione della quota parte degli emolumenti percipiendi sottratti alla liquidazione perché funzionali a tale esigenza la relativa quantificazione viene rimessa al giudice delegato previa analitica indicazione e prova, da parte del ricorrente, dei pertinenti importi e causali e verifica da parte dell'OCC.

P.Q.M.

Letti gli articoli 268 e seguenti del d. L.vo 12.01.2019 n. 14:

- dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata dei beni della signora Rita Leonardi nata a Terni il 6.6.1972 e residente in Roma, Via Matteo Boiardo 19 (cf. LNRRTI72H46L117S), richiesta con ricorso depositato 10 luglio 2024;
- nomina giudice delegato la dott.ssa Barbara Perna;
- nomina liquidatore il gestore della crisi nella persona della dottoressa Marzia Bortone;
- ordina ai ricorrenti il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;
- assegna ai terzi che vantano diritti sui beni dei ricorrenti e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni sessanta entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata ovvero, in mancanza, con le forme previste dall'articolo 10 comma 3 CCII, la domanda di



restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;

- ordina la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
- dispone a cura del liquidatore l'inserimento della presente sentenza nel sito internet di questo tribunale e del ministero della Giustizia;
- ordina a cura del liquidatore la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti in tema di pubblicità;
- dispone che la presente sentenza venga notificata ai ricorrenti, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 11 dicembre 2024

La giudice relatrice

Dott.ssa Barbara Perna

Il Presidente

Dott. Stefano Cardinali

